

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/525 DELLA COMMISSIONE**del 26 marzo 2019****che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio**

[notificata con il numero C(2019) 2208]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui all'allegato I della stessa. L'articolo 29 di detta direttiva impone ai paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare animali e prodotti di origine animale contemplati dalla stessa direttiva di presentare piani di sorveglianza dei residui in cui siano indicate le garanzie richieste («i piani»). Tali piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e di sostanze elencate nell'allegato I della medesima direttiva.
- (2) La decisione 2011/163/UE ⁽²⁾ della Commissione approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale figuranti nell'elenco dell'allegato di tale decisione («l'elenco»).
- (3) Il Sud Africa ha presentato alla Commissione un piano per la selvaggina d'allevamento, che riguarda solo i ratiti. Il Sud Africa ha risolto i problemi individuati nell'ultimo audit condotto nel febbraio 2017 che riguardavano la capacità delle autorità sudafricane di effettuare controlli affidabili per la selvaggina d'allevamento. Il piano presentato offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno includere nell'elenco la voce per il Sud Africa relativa alla selvaggina d'allevamento, specificando che l'autorizzazione per la selvaggina d'allevamento è limitata ai soli ratiti.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2019

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 125 del 23.5.1996, pag. 10.

⁽²⁾ Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GUL 70 del 17.3.2011, pag. 40).

ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ca-prini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
AD	Andorra	X	X	X ⁽³⁾	X								X
AE	Emirati arabi uniti						X ⁽³⁾	X ⁽¹⁾					
AL	Albania		X				X ⁽⁸⁾		X				
AM	Armenia						X						X
AR	Argentina	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
AU	Australia	X	X		X		X	X			X	X	X
BA	Bosnia-Erzegovina	X	X	X		X	X	X	X				X
BD	Bangladesh						X						
BF	Burkina Faso												X
BJ	Benin												X
BN	Brunei						X						
BR	Brasile	X			X	X	X						X
BW	Botswana	X			X							X	
BY	Bielorussia				X ⁽²⁾		X	X	X				
BZ	Belize						X						
CA	Canada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CH	Svizzera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CL	Cile	X	X	X		X	X	X			X		X
CM	Camerun												X
CN	Cina					X	X		X	X			X
CO	Colombia						X	X					

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
CR	Costa Rica						X						
CU	Cuba						X						X
DO	Repubblica dominicana												X
EC	Ecuador						X						
ET	Etiopia												X
FK	Isole Falkland	X	X				X						
FO	Isole Fær Øer						X						
GE	Georgia												X
GH	Ghana												X
GL	Groenlandia		X									X	
GT	Guatemala						X						X
HN	Honduras						X						
ID	Indonesia						X						
IL	Israele (6)					X	X	X	X			X	X
IN	India						X		X				X
IR	Iran						X						
JM	Giamaica												X
JP	Giappone	X		X		X	X	X	X				
KE	Kenya						X						
KG	Kirghizistan												X
KR	Corea del Sud					X	X						
LK	Sri Lanka						X						
MA	Marocco					X	X						

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ca- prini	Suini	Equini	Pollame	Acquacol- tura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'alleva- mento	Miele
MD	Moldova					X	X		X				X
ME	Montenegro	X	X	X		X	X	X	X				X
MG	Madagascar						X						X
MK	Macedonia del Nord ⁽⁴⁾	X	X	X		X	X	X	X		X		X
MM	Myanmar/Birmania						X						
MU	Maurizio						X						X ⁽³⁾
MX	Messico						X		X				X
MY	Malaysia					X ⁽³⁾	X						
MZ	Mozambico						X						
NA	Namibia	X	X										
NC	Nuova Caledonia	X ⁽³⁾					X				X	X	X
NI	Nicaragua						X						X
NZ	Nuova Zelanda	X	X		X		X	X			X	X	X
PA	Panama						X						
PE	Perù						X						
PH	Filippine						X						
PM	Saint Pierre e Miquelon					X							
PN	Isole Pitcairn												X
PY	Paraguay	X											
RS	Serbia ⁽⁴⁾	X	X	X	X ⁽²⁾	X	X	X	X		X		X
RU	Russia	X	X	X		X		X	X			X ⁽⁵⁾	X
RW	Ruanda												X
SA	Arabia Saudita						X						

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
SG	Singapore	X ⁽³⁾	X ⁽³⁾	X ⁽³⁾	X ⁽⁷⁾	X ⁽³⁾	X	X ⁽³⁾			X ⁽⁷⁾	X ⁽⁷⁾	
SM	San Marino	X		X ⁽³⁾				X					X
SR	Suriname						X						
SV	El Salvador												X
SZ	Eswatini	X											
TH	Thailandia					X	X						X
TN	Tunisia					X	X				X		
TR	Turchia					X	X	X	X				X
TW	Taiwan						X						X
TZ	Tanzania						X						X
UA	Ucraina	X		X		X	X	X	X	X			X
UG	Uganda						X						X
US	Stati Uniti	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
UY	Uruguay	X	X		X		X	X			X		X
VE	Venezuela						X						
VN	Vietnam						X						X
ZA	Sud Africa										X	X ⁽⁹⁾	
ZM	Zambia												X

⁽¹⁾ Solo latte di cammello.

⁽²⁾ Esportazioni nell'Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

⁽³⁾ Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell'Unione a norma dell'articolo 2.

⁽⁴⁾ Escluso il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo).

⁽⁵⁾ Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.

⁽⁶⁾ Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

⁽⁷⁾ Solo per i prodotti a base di carni fresche originari della Nuova Zelanda, destinati all'Unione e scaricati, ricaricati e fatti transitare con o senza magazzino a Singapore.

⁽⁸⁾ Solo pesci.

⁽⁹⁾ Solo ratiti.»